

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-393 del 29/01/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Cesena, Via Ravennate n. 1500. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a laboratorio di micropropagazione e ricerca sito nel Comune di Cesena, Loc. Diegaro, Via Settecrociari snc.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-430 del 29/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventinove GENNAIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Cesena, Via Ravennate n. 1500. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a laboratorio di micropropagazione e ricerca sito nel Comune di Cesena, Loc. Diegaro, Via Settecrociari snc.

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Auto- rizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale tra- sferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 15/12/2017 n. 3 "*Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*";
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 23/03/2020, acquisita al Prot. Unione 12276 e da Arpae al PG/2020/46206 del 26/03/2020, da **VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.** nella persona di Ceredi Francesco, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, avente sede legale in Comune di Cesena, Via Ravennate n. 1500, per il rilascio

dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a laboratorio di micropropagazione e ricerca sito in Comune di Cesena, Loc. Diegaro, Via Settecrociari snc, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

Atteso che l'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce endoprocedimento del Permesso di Costruire per la realizzazione di fabbricato ad uso laboratorio di micropropagazione e ricerca in località Diegaro in Via Settecrociari, presentato presso il Comune di Cesena in data 23/03/2020;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota Prot. Unione 17175 del 21/04/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/58598, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni relativa alle acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

Tenuto conto che, in risposta alla richiesta integrazioni di cui sopra, in data 18/05/2020 la Ditta ha trasmesso documentazione, acquisita al Prot. Unione 19864 e da Arpae in data 25/05/2020 al PG/2020/75582, con la quale ha chiesto l'annullamento della richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali e contestualmente ha richiesto l'inserimento del seguente nuovo titolo abilitativo:

- Comunicazione all'utilizzazione agronomica di acque reflue ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e s.m.i.;

Vista la Nota Prot. Unione 21063 del 27/05/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/77182, con la quale il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ha richiesto integrazioni relative alle acque reflue domestiche;

Tenuto conto che in data 05/06/2020, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 22114 e da Arpae in data 12/06/2020 al PG/2020/84516;

Atteso che alla luce della richiesta del nuovo titolo abilitativo richiesto, in data 11/06/2020 con Nota Prot. Unione 22857, acquisita da Arpae al PG/2020/84882 del 12/06/2020, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ha proceduto al riavvio dei tempi del procedimento a partire dalla data del 18/05/2020;

Tenuto conto che in data 17/06/2020, la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 23601 e da Arpae in data 29/06/2020 al PG/2020/92902;

Dato atto che in data 11/12/2020 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 48938 e da Arpae al PG/2020/182739;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 78939 del 03/07/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/95845, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *"Vista la Dichiarazione, datata Febbraio 2020 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Elena Santini del Comune di Cesena (FC), con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, visto il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limiti e delle sorgenti sonore", [...] si prende atto della relazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione in oggetto"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali: Atto Prot. Com.le 78939 del 03/07/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/95845, a firma del Dirigente del Settore Tutela

Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, così come rettificato con nota Prot. Com.le n. 81587 del 10/07/2020, acquisita da ArpaE al PG/2020/99517 e come aggiornato con nota Prot. Com.le 6434 del 15/01/2021 ed acquisita PG/2021/5649;

- Comunicazione all'utilizzazione agronomica di acque reflue: Rapporto Istruttorio acquisito in data 21/12/2020;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Tavola Unica**, nell'**ALLEGATO B e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad ArpaE, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.** (C.F./P.IVA 00926960402) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Ravennate n. 1500, **per l'insediamento adibito a laboratorio di micropropagazione e ricerca sito nel Comune di Cesena, Loc. Diegaro, Via Settecrociari snc.**
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali;**
 - **Comunicazione all'utilizzazione agronomica di acque reflue ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Tavola Unica** e nell'**ALLEGATO B e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ArpaE, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di ArpaE è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e

delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 23/03/2020 (acquisita dal Comune di Cesena al PG N 39001/466 del 26/03/2020) e s.m.i. intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche a servizio di impresa fuori fognatura;

Visti:

- le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- le "Disposizioni sulla gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera Consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visto inoltre:

- il parere ARPAE-ST protocollo n. 14179/2020, acquisito dal Comune di Cesena al PG N. 76021/466 del 29/06/2020;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
Indirizzo dell'insediamento da cui si origina lo scarico	via Settecrociari snc, località Diegaro, Cesena (FC)
Destinazione dell'insediamento	- Laboratorio di micropropagazione e ricerca - Appartamento custode
Classificazione dello scarico	Acque reflue domestiche
Potenzialità dell'insediamento (in a.e.)	35 + 4 = 39
Recettore dello scarico	Fosso poderale
Sistemi di trattamento prima dello scarico	<p style="text-align: center;">SISTEMI PRIMARI</p> <p>LABORATORIO: n. 1 degrassatore da 1.500 litri n. 1 Fossa Imhoff da 40 A.E. (vol.sed. 2.050 litri; vol.dig. 8.200 litri)</p> <p>APPARTAMENTO DEL CUSTODE: n. 1 degrassatore da 5 A.E. (VOL. 250 litri) n. 1 Fossa Imhoff da 5 A.E. (vol.sed. 250 litri; vol.dig. 1050 litri)</p> <p style="text-align: center;">SISTEMI SECONDARI</p> <p>n. 1 Impianto di fitodepurazione sub-superficiale a flusso verticale di mq 102,50 con altezza m 120</p>

PRESCRIZIONI PER REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 23/03/2020 e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizioni impartite nel rapporto tecnico di ARPAE-ST, sotto riportate;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
3. la realizzazione del letto assorbente dovrà avvenire in conformità alle linee guida di ARPAE, in particolare: la vasca di contenimento sarà a tenuta stagna con il fondo orizzontale a perfetto livello situato a circa cm. 70-80 sotto il livello del suolo. Il bacino dovrà essere riempito a partire dal fondo con uno strato di ghiaione lavato (40/70 o 70/100) per uno spessore di cm. 30, sopra il quale verrà posto un telo di “tessuto non tessuto” e cm. 40-50 di una miscela costituita dal 50% di terreno vegetale e 50% di torba su cui saranno messe a dimora le piante;
4. le eventuali modifiche da apportare allo schema della rete fognante durante l'esecuzione dei lavori saranno da concordare con il competente Ufficio Comunale al fine di valutare la necessità del riesame del presente provvedimento. La mancata comunicazione comporterà la decadenza del presente atto
5. le opere per la realizzazione degli scarichi e degli eventuali allacci dovranno essere ultimati entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto;

PRESCRIZIONI AI FINI DELL'ATTIVAZIONE dello scarico di ACQUE REFLUE DOMESTICHE e ACQUE METEORICHE nei fossi poderali:

- A) entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente provvedimento si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza dell'autorizzazione allo scarico;
- B) il Titolare dello scarico deve:
 - rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere ARPAE-ST sotto riportate;
 - almeno due volte all'anno dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema;
 - regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;
 - deve convenientemente allargare, approfondire e opportunamente regimare i fossi di scolo interpoderali/poderali privati che si dimostrino incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o a cose;
 - osservare le norme delle “Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017 che qui si intendono tutte richiamate;
 - dare immediata comunicazione al Comune e all'Agenzia Arpae – ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente nonché ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico;

- C) il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle “Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” allegata al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017”, non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Prescrizioni impartite da ARPAE-ST:

- 1) il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- 2) le fosse Imhoff e i pozzetti degrassatori dovranno essere svuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore pubblico autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati e resi disponibili degli organi di vigilanza;
- 3) le fosse Imhoff e i pozzetti degrassatori devono essere mantenute costantemente libere da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
- 4) è fatto obbligo dare immediata comunicazione tramite pec all'Autorità competente ed ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 5) al fine di garantire con continuità la perfetta funzionalità dell'impianto di fitodepurazione, il responsabile dello scarico dovrà: curare le piante e sostituirle periodicamente, sostituire periodicamente anche il materiale filtrante, costituire piccoli argini in terreno su tutto il perimetro dell'impianto per prevenire l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro, eseguire idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione;
- 6) si raccomanda di non utilizzare delle essenze vegetali del tipo *Phragmites* spp. in quanto il tipo di apparato radicale a stoloni può otturare il sistema di distribuzione dei reflui;
- 7) il tecnico progettista dovrà presentare all'amministrazione comunale, a fine lavori, la scheda tecnica ed il certificato di garanzia della geomembrana installata redatto dalla ditta produttrice e/o installatrice;
- 8) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
- 9) resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzato dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

Qualora, a seguito della realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera o mista, l'edificio venga a trovarsi in condizioni tali da comportare l'obbligo di allacciamento in fognatura, come stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il presente provvedimento decadrà di validità e pertanto occorrerà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per acque reflue domestiche all'Ente Gestore.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI ACQUE REFLUE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di micropropagazione e ricerca, richiede nuova autorizzazione per l'utilizzazione agronomica di acque reflue derivanti da operazioni di lavaggio, effettuate con sola acqua, di contenitori che risultano contenere residui di terreno di coltura utilizzato per l'accrescimento di piantine;
- Il terreno di coltura è costituito da: acqua demineralizzata, agar-agar, zucchero saccarosio, vitamine, sali minerali e fito-ormoni. Tale substrato viene prima sterilizzato in autoclave e successivamente sfruttato dalle piante per la crescita. Queste ultime ne assorbono tutte le sostanze nutritive e una volta esausto è da considerarsi uno scarto organico di lavorazione quindi libero da agenti inquinanti;
- Il quantitativo di acque reflue prodotte è stimato in circa 400 lt al giorno (0,4 mc/g) per complessivi 80 mc/annui;
- Le acque reflue derivanti dall'attività sopracitata sono assimilate alle acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 art. 101, comma 7 lettera c);
- La pratica dell'utilizzazione agronomica di acque reflue provenienti da aziende agricole è regolamentata dalla comunicazione prevista dall'art. 54 del Regolamento Regionale 15/12/2017 n. 3;
- Prima dell'avvio a fertirrigazione le citate acque reflue verranno raccolte in una vasca di accumulo a tenuta avente una capacità minima di almeno 36,00 mc;
- Il terreni agricoli oggetto di spandimento, coltivati a vivaio di piante ornamentali coltivate in terra, sono rispettivamente identificati al catasto del Comune di Cesena al Fg.91 Partt. 14, 15, 16, 17, 74, 81, 82 per complessivi 137.720 mq.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica a corredo della comunicazione all'utilizzazione agronomica di acque reflue comprensiva della descrizione del ciclo produttivo da cui le stesse acque reflue originano;
- Planimetria dello schema fognario complessivo dell'insediamento con evidenziato il posizionamento della vasca di accumulo a tenuta e degli estratti di mappa dei terreni oggetto di fertirrigazione, acquisita in atti in data 16/12/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/182739 (*allegata*).

CONDIZIONI

Indirizzo insediamento	Via Settecrociari snc - Cesena
Destinazione dell'insediamento	Laboratorio di micropropagazione e ricerca
Classificazione delle acque reflue	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Processo produttivo da cui originano le acque reflue	Lavaggio effettuato con acqua di contenitori contenenti residui di terreno di coltura
Sistemi di trattamento	Vasca di accumulo a tenuta avente una capacità minima di 36,00 mc
Terreni oggetto di utilizzazione agronomica	Fg.91 Partt. 14, 15, 16, 17, 74, 81, 82, per complessivi 137.720 mq, identificati al catasto del Comune di Cesena

PRESCRIZIONI

1. Almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, dovrà essere trasmessa, tramite PEC, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), idonea documentazione comprovante il corretto dimensionamento della vasca di raccolta delle acque reflue.
2. La Ditta dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione dei liquami installati prima della vasca di raccolta.
3. La vasca di raccolta deve essere perfettamente a tenuta, al fine di evitare la percolazione o la dispersione delle acque reflue all'esterno.
4. **In considerazione del grado di umidità del suolo e di quanto disposto all'art. 48 del R.R. n. 3/2017, la distribuzione delle acque reflue è vietata di norma nel periodo 1 dicembre – 31 gennaio.**
5. La Ditta dovrà provvedere alla registrazione delle singole distribuzioni, riportando su carta libera o su supporto magnetico, entro 30 giorni dall'intervento, i seguenti dati:
 - gli appezzamenti per coltura praticata, riportando i codici delle particelle catastali componenti;
 - la coltura;
 - la data di distribuzione (giorno/mese/anno);
 - tipologia di acqua reflua;
 - la quantità totale applicata per ogni somministrazione;
 - il contenuto percentuale in azoto e di origine fertilizzante e da concimi minerali/organici.
6. La Ditta deve conservare presso la sede aziendale o altra sede, da comunicare a questa SAC di Arpae, la seguente documentazione:
 - il registro cartaceo o informatizzato;
 - copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala 1:5000 o 1:10000, recante l'individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo o, in alternativa, l'individuazione delle particelle catastali mediante copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'anagrafe delle aziende agricole regionale. In entrambi i casi il materiale cartografico deve essere conservato assieme al registro.
7. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue deve avvenire, per quanto non espressamente indicato nel presente atto in conformità, con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3/2017 in particolare secondo quanto riportato agli artt. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.
8. Ogni variazione nelle modalità di gestione delle acque reflue, nonché ogni variazione dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica devono essere comunicate a questo SAC di Arpae, come modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.